Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante adozione di decisioni comunitarie sull'importazione di alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2009/875/CE)

(GU L 315 del 2.12.2009, pag. 25)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013	L 158	74	10.6.2013

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante adozione di decisioni comunitarie sull'importazione di alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2009/875/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma,

sentito il parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE [2],

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CE) n. 689/2008, la Commissione decide, a nome della Comunità, se autorizzare o vietare l'importazione nella Comunità di ciascuna sostanza chimica cui si applica la procedura di previo assenso informato (PIC).

(2) Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sono stati designati alla funzione di segretariato per l'applicazione della procedura PIC, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (di seguito «convenzione di Rotterdam») approvata dalla Comunità con la decisione 2006/730/CE del Consiglio [3].

(3) In qualità di autorità comune designata, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della convenzione di Rotterdam, per conto della Comunità e degli Stati membri, le decisioni sull'importazione concernenti le sostanze chimiche oggetto della procedura PIC.

[1] GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.
[2] GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.
[3] GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23.

▼B

(4) Il gruppo di sostanze chimiche «composti di tributilstagno» è stato aggiunto alla procedura PIC, come pesticidi, dalla decisione RC.4/5 adottata dalla quarta riunione della conferenza delle parti, in merito alla quale la Commissione è stata informata dal segretariato della convenzione di Rotterdam con un documento di orientamento alla decisione. I composti di tributilstagno rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 e fanno parte dei composti organostannici il cui uso è soggetto a rigorose restrizioni come sostanze e costituenti di preparati che hanno le funzioni di biocidi.

(5) Inoltre, il principio attivo ossido di bis(tributilstagno) rientra nell'ambito della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ([1]). L'ossido di bis(tributilstagno) appartiene al gruppo dei composti di tributilstagno ed era utilizzato come preservante del legno finché il regolamento (CE) n. 1048/2005 della Commissione, del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2032/2003 relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ([2]) non ne ha vietato definitivamente l'uso.

(6) Occorre pertanto adottare una decisione definitiva sull'importazione dei composti di tributilstagno,

DECIDE:

Articolo unico

È adottata la decisione definitiva sull'importazione dei composti di tributilstagno di cui al formulario di risposta sulle importazioni in allegato.

([1]) GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.
([2]) GU L 178 del 9.7.2005, pag. 1.

▼B

ALLEGATO

FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

►(1) **PAESE**	**Comunità europea** (Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)◄

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1	**Nome comune**	Composti di tributilstagno (TBT) (1) compresi: tributilstagno ossido, benzoato di tributilstagno, cloruro di tributilstagno, fluoruro di tributilstagno, linoleato di tributilstagno, metacrilato di tributilstagno, naftenato di tributilstagno
1.2	**Numero CAS**	tributilstagno ossido, 56-35-9 benzoato di tributilstagno, 4342-36-3 cloruro di tributilstagno, 1461-22-9 fluoruro di tributilstagno, 1983-10-4 linoleato di tributilstagno, 24124-25-2 metacrilato di tributilstagno, 2155-70-6 naftenato di tributilstagno 85409-17-2
1.3	**Categoria**	☒ Pesticida ☐ Industriale ☐ Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE A EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1 ☒ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica nel paese.

2.2 ☐ Si tratta della modifica di una risposta precedente.

Data della risposta precedente: .....

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

☒ Decisione definitiva (completare la sezione 4) O ☐ Risposta provvisoria (completare la sezione 5)

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1 ☒ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☒ Sì ☐ No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai finidel consumo interno? ☒ Sì ☐ No

(1) Nel presente documento la sigla «TBT» è utilizzata per indicare tutti i derivati (o composti) del tributilstagno visto che la forma attiva è la stessa per tutti i composti.

►(1) M1

▼B

4.2 ☐ Importazione autorizzata

4.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

È vietata l'immissione in commercio o l'uso di prodotti fitosanitari contenenti composti di tributilstagno perché questi principi attivi non sono iscritti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1) e in conformità del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3). È vietata l'immissione in commercio o l'uso di prodotti fitosanitari contenenti composti di tributilstagno perché questi principi attivi non sono iscritti nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2008, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1) e in conformità del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3). È inoltre vietata l'immissione in commercio o l'uso di tutti i composti organostannici per il trattamento delle acque industriali a norma dell'allegato XVII, punto 20, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1 ☐ Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No

5.2 ☐ Importazione autorizzata

▼B

5.3 ☐ Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No

5.4 Indicare se si è proceduto a uno studio attivo in vista di una decisione definitiva

Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? ☐ Sì ☐ No

5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese? ☐ Sì ☐ No

La sostanza chimica è prodotta nel paese? ☐ Sì ☐ Nó

JIn caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese? ☐ Sì ☐ No

Per essere esportata? ☐ Sì ☐ No

▼B

Altre osservazioni

Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio i composti del tributilstagno sono classificati come:

T (tossico): R25 — Tossico per ingestione; R48/23/25 — Tossico: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione;

N (pericoloso per l'ambiente): R50/53 — Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico;

Xn (nocivo): R21 — Nocivo a contatto con la pelle;

Xi (irritante): R36/38 — Irritante per gli occhi e la pelle.

SEZIONE 7	AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA
Istituzione	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	BU 9 6/167, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË
Nome della persona responsabile	Sig. Paul Speight
Posizione della persona responsabile	Capo unità aggiunto
Telefono	+32 22964135
Telefax	+32 22967616
Indirizzo e-mail	Paul.Speight@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale: .....

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma, ITALIA
Tel. (+ 39 06) 57053441
Fax (+ 39 06) 57056347

E-mail: pic@pic.int

O

Segretariato alla Convenzione di Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
1219 Châtelaine, Ginevra, SVIZZERA
Tel. (+ 41 22) 9178177
Fax (+ 41 22) 9178082

E-mail: pic@pic.int